

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 7-8303

**Dlgs n. 267/2000, articolo 34. Approvazione, in sanatoria in conformità alla DGR n. 20-7191 del 12 luglio 2023, dello schema del "2° Atto Aggiuntivo dell'Integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. 13483 del 16 maggio 2008 per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale den...**



Seduta N° 441

Adunanza 18 MARZO 2024

Il giorno 18 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 10:30 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

**DGR 7-8303/2024/XI**

**OGGETTO:**

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. Approvazione, in sanatoria in conformità alla DGR n. 20-7191 del 12 luglio 2023, dello schema del "2° Atto Aggiuntivo dell'Integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. 13483 del 16 maggio 2008 per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi". Risorse regionali € 3.097.895,72.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

in data 16.05.2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";

in data 08.09.2014 Rep. n. 291/014 è stata sottoscritta l'Integrazione e modifica all'Accordo di Programma di cui sopra con cui la Regione Piemonte si è impegnata a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. la somma di complessivi € 8400.000,00;

con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 è stato adottato l'Atto aggiuntivo all'Integrazione e modifica all'Accordo di Programma (Rep. n. 13483 del 16.05.2008), che ha prorogato la validità dell'Accordo al 31.12.2022.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, della suddetta somma di complessivi € 8.400.000,00, € 6.194.834,03 sono stati erogati e € 2.205.165,97 risultano sul bilancio regionale, come risorse a residuo.

Preso atto che, come da verbali agli atti della suddetta Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica:

al fine di dirimere varie problematiche correlate agli interventi previsti dall'Accordo e, vista la scadenza al 31.12.2022, il Collegio di Vigilanza si è riunito nelle date: 14.04.2021, 01.06.2022, 27.06.2022, 11.07.2022, 07.11.2022 e 19.12.2022 con lo scopo di pervenire ad un rinnovo dell'Accordo stesso; entro la data della scadenza prevista per il 31.12.2022 non è stato possibile procedere con la firma del 2° Atto integrativo all'Accordo poiché vi sono state incertezze sulla copertura finanziaria degli interventi, visto l'aumento prezzi generalizzato e la conseguente difficoltà della Società Campi Vinovo S.p.A. ad aggiudicare l'appalto per l'intervento dell'Asse Rottalunga;

i sottoscrittori si sono riuniti in successivi incontri nelle date 12.05.2023, 04.07.2023, 16.11.2023, 30.11.2023 e 11.12.2023 esprimendo la volontà di procedere con l'opera e di integrare e modificare ulteriormente l'Accordo per il proseguimento del relativo iter.

Richiamato che con DGR n. 20-7191 del 12 luglio 2023 è stato disposto, tra l'altro, di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la verifica circa la possibilità di avviare l'iter per la modifica in sanatoria del suddetto accordo, per il completamento degli interventi ivi previsti.

Dato atto che con nota prot. 53743 del 13.12.2023 il Dirigente del Settore "Investimenti Trasporti e Infrastrutture" della suddetta Direzione regionale, quale Responsabile del Procedimento, ha convocato, ai sensi della D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la prima Conferenza per il giorno 18 dicembre 2023 e con nota prot. 3835 del 24.01.2024 ha convocato la seconda Conferenza per il giorno 31 gennaio 2024.

Preso atto che, come da verbale agli atti del sopra citato Settore, nel corso delle suddette Conferenze, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del 2° Atto integrativo dell'Accordo di Programma e i relativi allegati, condividendone l'iniziativa e i contenuti, ai sensi del quale, in particolare, è previsto che:

- il valore complessivo del 2° Atto Aggiuntivo è pari a € 6.535.942,42, di cui € 3.097.895,72 a carico della Regione Piemonte, € 300.000,00 a carico di Città Metropolitana di Torino e € 3.138.046,70 a carico della Società Campi Vinovo S.p.A.;

- la Città Metropolitana di Torino si impegna a trasferire € 300.000,00 (IVA, spese generali e oneri inclusi) alla Regione Piemonte in una unica rata a seguito di comunicazione regionale dell'attestazione della regolarità della documentazione prodotta dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. per la richiesta della prima rata spettante.

Dato atto, inoltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 04.01.2024 è stato pubblicato, a cura del Responsabile del Procedimento, l'avvio del relativo procedimento e, come sue verifiche, nel periodo di trenta giorni successivi non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Dato atto, altresì, che, ai sensi del suddetto 2° Atto Aggiuntivo, risultano a carico della Regione Piemonte € 3.097.895,72 che trovano copertura, comedi seguito riportato:

- € 2.205.165,97, quale risorse residue ex Atto aggiuntivo all'Integrazione e modifica all'Accordo di Programma, di cui al D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018, a valere sul capitolo di spesa 200109 (Impegni 2016/3005, 2017/1822, 2018/3639, 2023/6671 e 2023/8150);

- i costi aggiuntivi pari a € 892.729,75, a valere sul capitolo di spesa 200109, annualità 2024, Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1005 "Viabilità e Infrastrutture stradali".

Dato atto che le risorse, pari a € 300.000,00 (IVA, spese generali e oneri inclusi) da trasferire alla Regione Piemonte da parte della Città Metropolitana di Torino nel rispetto del suddetto 2° Atto Aggiuntivo, saranno iscritte sui capitoli in Entrata e in Spesa che verranno appositamente istituiti.

Vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. n. 51/97 art. 17", come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018;

visti il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;  
vista la Legge Regionale 23/2008 s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
vista la Legge Regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;  
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
Vista la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35 di autorizzazione all’esercizio provvisorio 2024;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri a carico della Regione Piemonte derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari a euro € 892.729,75 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,  
*delibera*

di approvare, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sanatoria, in conformità alla DGR n. 20-7191 del 12 luglio 2023, lo schema del “2° Atto Aggiuntivo dell’Integrazione e modifica all’Accordo di Programma Rep. 13483 del 16 maggio 2008” da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo, con l’adesione di Campi di Vinovo S.p.A., per la “realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), comprensivo dei relativi allegati;

di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o ad un suo delegato, la sua sottoscrizione, autorizzando di apportare al medesimo le eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;

che, ai sensi del suddetto 2° Atto Aggiuntivo, risultano a carico della Regione Piemonte € 3.097.895,72 che trovano copertura, come di seguito riportato:

- € 2.205.165,97, quale risorse residue ex Atto aggiuntivo all’Integrazione e modifica all’Accordo di Programma, di cui al D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018, a valere sul capitolo di spesa 200109 (Impegni 2016/3005, 2017/1822, 2018/3639, 2023/6671 e 2023/8150);

- i costi aggiuntivi pari a € 892.729,75, a valere sul capitolo di spesa 200109, annualità 2024, Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1005 “Viabilità e Infrastrutture stradali”;

che le risorse, pari a € 300.000,00 (IVA, spese generali e oneri inclusi) da trasferire alla Regione Piemonte da parte della Città Metropolitana di Torino nel rispetto del suddetto 2° Atto Aggiuntivo, saranno iscritte sui capitoli in Entrata e in Spesa che verranno appositamente istituiti;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

di dare atto che il 2° Atto integrativo all'Accordo di programma di cui al presente provvedimento verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8303-2024-All\_1-A\_2°\_Integrazione\_e\_Modifica\_AdP\_2022\_04.03.204\_OK.pdf 
2. DGR-8303-2024-All\_2-B\_AllegatoA-2\_\_Atto\_Aggiuntivo\_Convenzione\_Rottalunga-rev.04....pdf 

Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**2° ATTO AGGIUNTIVO ALL'INTEGRAZIONE E MODIFICA**

**ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA REP 13483 DEL 16 MAGGIO 2008,**

**PER LA "REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' OBBLIGATORIA**

**CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI**

**COMMERCIALI LOCALIZZATI NELLA ZONA DENOMINATA**

**LOCALIZZAZIONE L2 NEI COMUNI DI NICHELINO E VINOVO,**

**ADIACENTE AL PARCO NATURALE DI STUPINIGI"**

**TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO,**

**IL COMUNE DI NICHELINO, IL COMUNE DI VINOVO, CON L'ADESIONE**

**DELLA SOCIETA' CAMPI DI VINOVO S.p.A.**

PREMESSO CHE:

in data 16.05.2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";

in data 08.09.2014 Rep. n. 291/014 è stata sottoscritta l'integrazione e modifica all'Accordo di Programma di cui sopra;

con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 è stato adottato l'Atto aggiuntivo all'integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. n. 13483 del 16.05.2008, che ha prorogato la validità dell'Accordo al 31.12.2022;

nella riunione del Collegio di Vigilanza dell'Accordo, tenutasi in data 19.12.2022, l'Assemblea, preso atto dell'imminente scadenza dell'Accordo e

dell'impossibilità a concludere parte degli interventi nei tempi in esso previsti, a causa delle criticità finanziarie riscontrate in seguito all'aumento dei prezzi per l'attuazione degli stessi e in particolare dell'Asse Rottalunga, ha concordato sulla necessità di procedere a una Modifica dell'Accordo di Programma e delle relative Convenzioni attuative da attivarsi entro il 2023; il Presidente del Collegio nel corso della medesima assemblea ha comunicato pertanto che il presente Atto avrà a oggetto esclusivamente le opere complementari all'Asse Debouchè e all'Asse Rottalunga, il cui cronoprogramma dovrà essere parametrato rispetto all'ulteriore opera prevista nell'Accordo, ossia il sottopasso di Vinovo, i tempi e le modalità di realizzazione del quale sono stati anticipati con DGR n. 31-2904 del 19.02.2021, a causa di sopravvenute esigenze territoriali;

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

Con l'Integrazione e la Modifica del precedente AdP con atto rep. 291/2014, la Regione Piemonte si obbligava a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A., tra l'altro, € 900.000,00 per l'Asse Rottalunga 1.

Con lo stesso Atto la Città Metropolitana di Torino si impegnavano a contribuire con una quota pari a € 300.000,00.

Con DGR n. 18-5832 del 27.10.2017 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti del Collegio di Vigilanza tenutosi il 05.07.2017 ed ha autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa sull'asse Debouchè pari a € 1.305.165,97 per cofinanziare, per una quota massima del 49,9% corrispondente ad un importo pari a € 415.134,11, la realizzazione degli interventi relativi al collegamento viario tra l'Asse Scarrone e la zona industriale e la modifica dell'accesso alla zona industriale dall'Asse Debouchè e la restante parte

corrispondente a € 890.031,86 quale incremento del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'Asse Rottalunga;

a seguito dei successivi incontri del Collegio di Vigilanza è stato concordato di destinare anche l'importo di € 415.134,11 all'Asse Rottalunga;

nell'incontro del 04.07.2023 l'Assemblea ha ritenuto l'opera "Asse Complanare" non più necessaria nell'ambito dell'accordo di programma in oggetto, dando atto di conseguenza che non si procederà alla sua realizzazione nell'ambito del medesimo, così come valutato dal Collegio di Vigilanza a partire dalla riunione del 11.07.2022; l'opera mantiene la sua valenza negli strumenti pianificatori della Città Metropolitana di Torino (PUMS, PTGM);

il Comune di Nichelino e la società Campi di Vinovo hanno trovato una soluzione concordata nella discussione in merito agli argomenti "Oneri di Urbanizzazione" e "Collaudi delle strade" già realizzate e in uso (Assi Scarrone e Perimetrale Est), che troverà formalizzazione con la sottoscrizione di apposito Protocollo di intesa tra le parti (Atto \_\_\_\_ del \_\_\_\_).

**DATO ATTO CHE:**

Allo stato attuale occorre modificare l'Accordo di Programma sottoscritto nel 2008 ed i successivi Atti relativamente agli importi finanziati, al netto degli interventi realizzati, realizzati parzialmente e interventi non eseguiti che risultano ancora da portare a compimento: Asse Rottalunga tratto 1 di collegamento tra la ex S.S. 23 (attualmente S.P. n. 23) e la S.P. 140 con due rotatorie.

La realizzazione di tale opera dovrà essere coordinata rispetto alla realizzazione del sottopasso della linea ferroviaria lungo la S.P. 143

(compresa la rifunionalizzazione della S.P. 143), di cui alla DGR n. 31-2904 del 19.02.2021.

Nello specifico, quest'ultimo intervento sarà eseguito a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e beneficerà di un contributo ottenuto con la Delibera CIPE 54/2016 - Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 - Piano Operativo Infrastrutture che ha individuato nell'Asse Tematico B "Interventi nel settore ferroviario" il finanziamento di € 5.000.000,00 per la "Soppressione PPLL linea SFM2 Torino-Pinerolo", la cui realizzazione è subordinata e condizionata dalla realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo.

Il suddetto intervento ha ottenuto l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante entro il 31.12.2022 e nel rispetto delle condizioni dettate dal finanziamento.

Il suddetto intervento è regolamentato dagli atti approvati dal Comune di Vinovo e da CMTO nn. ##### e dalla Convenzione in corso di sottoscrizione.

Rientrano, inoltre, nel presente accordo la gestione, rendicontazione e liquidazione dei maggiori costi post-collaudato per l'Asse Debouchè (Convenzione Rep. 337/014 del 03.10.2014) ammontanti a € 272.376,16.

#### CONSIDERATO CHE

al fine di dirimere varie problematiche correlate agli interventi previsti dall'Accordo e, vista la scadenza al 31.12.2022, il Collegio di Vigilanza si è riunito in data: 14.04.2021, 01.06.2022, 27.06.2022, 11.07.2022, 07.11.2022 e 19.12.2022 con lo scopo di pervenire ad un rinnovo dell'AdP stesso; entro la data della scadenza prevista per il 31.12.2022 non è stato possibile procedere con la firma del 2° Atto integrativo all'Accordo poiché vi sono state incertezze sulla copertura finanziaria degli interventi, visto l'aumento prezzi

generalizzato e la conseguente difficoltà della Società Campi Vinovo ad aggiudicare l'appalto per l'intervento dell'Asse Rottalunga;

la copertura finanziaria dell'intervento risulta garantita attraverso il reperimento di fondi con DGR n. 19-8128 del 31.01.2024.

I partecipanti si sono riuniti in successivi incontri in data 12.05.2023, 04.07.2023, 16.11.2023, 30.11.2023 e 11.12.2023 esprimendo la volontà di procedere con l'opera e di modificare l'Accordo per il proseguimento del relativo iter;

con nota prot. 53743 del 13.12.2023 è stata convocata la prima seduta della Conferenza per la redazione del presente atto aggiuntivo di integrazione e modifica dell'accordo Rep. n. 13486 del 16.05.2008, così come modificato con atto Rep. n. 291/2014 e atto aggiuntivo 2018 (D.P.G.R. n. 100/2018);

con nota prot. n. 54981 del 20.12.2023 è stata richiesta la pubblicazione sul B.U. del comunicato di avvio del procedimento, in seguito pubblicato in data 04.01.2024 sul B.U. n. 1;

con nota prot. n. 3835 del 24.01.2024 è stata convocata per il giorno 31.01.2024 la seconda seduta della Conferenza tra le parti ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000, al fine di valutare eventuali osservazioni pervenute in seguito alla suddetta pubblicazione e per la redazione definitiva del presente testo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

la Regione Piemonte (di seguito denominata Regione), rappresentata da \_\_\_\_\_;

la Città Metropolitana di Torino (di seguito denominata CMTO), rappresentata da \_\_\_\_\_;

il Comune di Nichelino, rappresentato da \_\_\_\_\_;

il Comune di Vinovo, rappresentato da \_\_\_\_\_;

con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A., rappresentata da \_\_\_\_\_;

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 – PREMESSE – VALIDITÀ DELL'ACCORDO**

1 - L'Accordo di Programma Rep. n. 291/2014, prorogato con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 si intende integrato e modificato dal presente Atto;

2 - Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo;

3 – Il presente Atto, in sanatoria, ha efficacia retroattiva, garantisce continuità con i precedenti Atti e disciplina modalità, oneri e tempi di realizzazione delle opere di viabilità connesse all'insediamento commerciale nella zona Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, di cui all'art. 2 comma 1.

#### **ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ DELL' ACCORDO**

1 - Formano oggetto dell'Accordo:

- conferma della realizzazione l'intervento di viabilità asse Rottalunga tratto 1 di collegamento tra la ex S.S. 23 (attualmente ridenominata S.P. n. 23 del Colle del Sestriere) e la S.P. 140, con due rotatorie;
- a gestione (rendicontazione e liquidazione) dei maggiori costi post collaudo per l'asse Debouchè ammontanti a € 272.376,16;
- eliminazione della realizzazione dell'Asse Complanare, di cui all'art. 2 comma 1 punto 12 dell'Atto Rep. 209/014:

2 - Fanno parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

*Allegato lettera A*: schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione

Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1;

*Allegato lettera B:* tabella cronoprogramma e costo interventi aggiornato;

*Allegato lettera C:* elaborato grafico individuazione competenze patrimoniali.

### **ARTICOLO 3 – SOGGETTO PROPONENTE**

1 - Il Soggetto proponente, che ha assunto l'iniziativa ai sensi dell'Art. 4.1 della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, è individuato nella Società Campi di Vinovo S.p.A.

### **ARTICOLO 4 – SOGGETTO ATTUATORE**

1 - La realizzazione dell'opera di viabilità è a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. ed è disciplinata da apposite Convenzioni tra la Società stessa ed i Soggetti firmatari del presente Atto.

### **ARTICOLO 5 – ONERI FINANZIARI**

1 - Le opere di viabilità di cui all'art. 2 comma 1 sono realizzate secondo quanto previsto e stabilito dallo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione allegato al presente Atto (*Allegato lettera A*) .

2 – Il costo della realizzazione dell'asse Rottalunga tratto 1 è stato calcolato in € 6.263.566,26, la cui copertura finanziaria è ripartita come segue:

Regione Piemonte:

(AdP 291/2014) € 900.000,00

(DGR 18-5832/2017) € 890.031,86

(DGR 18-5832/2017) € 415.134,11

(DGR 19-8128/2024) € 620.353,59

Totale Regione Piemonte: € 2.825.519,56

Città Metropolitana di Torino: € 300.000,00

Campi di Vinovo: € 3.138.046,70

Totale complessivo € 6.263.566,26

3 - In relazione alle opere oggetto del presente Atto, ogni onere eccedente il contributo di cui al comma precedente è a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A.;

4 - Con DGR n. 19-8128 del 31.01.2024 sono stati reperiti € 272.376,16 destinati agli extra costi sostenuti dopo il collaudo per l'Asse Debouchè. Le modalità di erogazione di tale importo saranno specificate nella Convenzione attuativa del presente Accordo.

5 - Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, definite dallo schema di Atto aggiuntivo alla convenzione per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1 di cui all'Allegato **lettera A** sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione.

6 - Il contributo viene corrisposto dalla Regione Piemonte alla Società Campi di Vinovo S.p.A. e la Regione si intende integralmente sollevata dagli obblighi fiscali da esso derivanti che restano a totale carico della società Campi di Vinovo S.p.A.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI**

1- Gli obblighi e gli impegni dei Soggetti partecipanti al presente Accordo, definiti in sede di Conferenza di Servizi, vengono così ripartiti:

1.1. Impegni a carico della Regione Piemonte:

a) contribuzione, per quanto attiene le opere relative all'Asse Rottalunga 1, con un limite di spesa di pari a € 2.825.219,56, derivato dalla somma delle voci riportate all'art. 5, comma 2. La somma del contributo regionale e del contributo provinciale di cui al

successivo punto 1.2, dovrà risultare non superiore al 49,9% del costo;

b) erogazione di € 272.376,16 alla Società Campi di Vinovo per gli extra-costi di cui all'art. 5 comma 4.

#### 1.2. Impegni a carico della Città Metropolitana di Torino:

a) garanzia del rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Atto, per quanto di competenza, in particolare per la gestione e la manutenzione della viabilità individuata dall'elaborato grafico "Allegato C" e dalla convenzione n. 84/2020 del 16.12.2020 sottoscritta da CMTO, RFI e Campi di Vinovo S.p.A.;

b) versamento a Regione Piemonte dell'importo complessivo di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) IVA, spese generali e oneri inclusi, Tale importo verrà versato in unica rata a Regione Piemonte a seguito di comunicazione dell'attestazione della regolarità della documentazione prodotta dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. per la richiesta della prima rata spettante;

c) coordinamento del tavolo tecnico della viabilità per mitigare i disagi relativi alla realizzazione delle opere previste dai cantieri relativi al "Rottalunga" e la realizzazione del sottopasso della linea ferroviaria lungo la S.P. 143 (regolata dagli atti n. #####);

#### 1.3. Impegni a carico del Comune di Nichelino

a) partecipazione al tavolo di coordinamento viabilità;

b) garanzia del rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Atto, per quanto di competenza, in particolare per la gestione e la manutenzione della viabilità individuata dall'elaborato

grafico "Allegato C" e dalla convenzione n. 84/2020 del 16.12.2020

sottoscritta da CMTO, RFI e Campi di Vinovo S.p.A.;

1.4. Impegni a carico del Comune di Vinovo:

a) partecipazione al tavolo di coordinamento viabilità;

b) garanzia del rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Atto, per quanto di competenza, in particolare per la gestione e la manutenzione della viabilità individuata dall'elaborato grafico "Allegato C" e dalla convenzione n. 84/2020 del 16.12.2020 sottoscritta da CMTO, RFI e Campi di Vinovo S.p.A.;

c) nell'ambito della propria competenza territoriale, esecuzione delle procedure espropriative inerenti l'asse Rottalunga 1;

1.5. Impegni a carico della Società Campi di Vinovo:

a) copertura dei costi dell'opera e dei relativi oneri accessori quali i costi per l'acquisizione delle aree, ammontante complessivamente ad € 6.263.566,26, per la somma non coperta dai finanziamenti regionali e di Città Metropolitana di Torino, e quindi per € 3.138.046,70;

b) copertura di ogni onere eccedente la somma dei contributi previsti, e cioè € 6.263.566,26;

c) copertura dei costi per la realizzazione degli innesti di ricucitura della nuova viabilità a quella esistente;

d) partecipazione al tavolo della viabilità;

e) rispetto, anche attraverso i propri professionisti incaricati, del cronoprogramma previsto per la realizzazione dell'opera e contestuale coordinamento con Rete Ferroviaria Italiana, nell'ambito dell'intervento avente ad oggetto la realizzazione del sottopasso della

linea ferroviaria lungo la S.P. 143 (compresa la rifunzionalizzazione della S.P. 143).

#### **ARTICOLO 7 – ARTICOLO PROGRAMMATICO**

La Città di Nichelino intende realizzare a proprie spese e cura delle opere complementari all'Asse Debouchè di accesso all'area artigianale. Tale intervento, la cui tipologia verrà stabilita quando saranno reperite tutte le risorse necessarie alla sua realizzazione, dovrà ottenere il preventivo parere favorevole dalla Città Metropolitana di Torino e dal Concessionario autostradale del Sistema SATT.

Il Collegio di Vigilanza potrà valutare la possibilità di cofinanziamento dell'opera con eventuali economie derivanti dal presente Atto.

#### **ARTICOLO 8 – CLASSIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE**

##### **DELLE OPERE VIARIE**

1 - La gestione e la manutenzione della viabilità indicata all' art. 2 comma 1 e all'art. 7 è stata definita a seguito di concertazione con i Soggetti competenti ed in conformità con la D.G.R. 9-5791 del 27.04.2007, nonché secondo i contenuti dell'elaborato grafico (allegato lettera C); mentre la gestione e la manutenzione delle aree verdi relative alle rotonde e all'area di laminazione saranno definite con specifici accordi tra i Comuni di Nichelino e Vinovo e la Città Metropolitana di Torino;

2 - Le opere di viabilità dell'Asse "Rottalunga 1" dopo il collaudo statico del cavalcaferrovia e l'agibilità complessiva delle opere passeranno, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna provvisorio, in gestione alla Città Metropolitana di Torino limitatamente alla piattaforma stradale ed alle opere strettamente connesse alla viabilità, con esclusione degli impianti di

qualunque genere che verranno assunti a seguito di sottoscrizione di verbale di consegna definitiva, a valle del collaudo tecnico-amministrativo e del trasferimento patrimoniale a partita strada, in analogia con quanto effettuato per le opere dell'Asse Debouchè.

#### **ARTICOLO 9 – ESPROPRIAZIONI**

1 - I Comuni di Vinovo e Nichelino, nell'ambito della propria competenza territoriale, provvederanno a completare le procedure espropriative già avviate e all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere, ai sensi del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.i. (T.U. espropri).

2 - Gli oneri espropriativi per la realizzazione delle opere sono compresi nel quadro economico di cui al precedente articolo 5.

3. A tal fine la Società Campi di Vinovo si impegna a versare ai comuni di Vinovo e Nichelino, entro 30 giorni dal ricevimento degli extra costi previsti all'articolo 6, comma 1.1, lettera b), le somme residue necessarie al pagamento dell'indennità di espropriazione già quantificate e comunicate.

#### **ARTICOLO 10 – GARANZIE**

1 - A garanzia della completa e puntuale realizzazione delle opere, la Società Campi di Vinovo S.p.A. rilascerà, prima dell'inizio dei lavori, una Polizza fidejussoria per un importo corrispondente alla propria quota di competenza, con contestuale svincolo della Polizza del 2% già rilasciata. Non è previsto altresì il rilascio di ulteriori polizze fidejussorie corrispondenti alle rate di contributo liquidate dalla Regione Piemonte, il cui ammontare si stabilisce sin d'ora risultante da SAL certificati pari ad almeno € 150.000,00. Per maggiori specifiche si rimanda all' Atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A.

(Allegato **lettera A**)

#### **ARTICOLO 11 – APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA**

1. Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" mediante Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

#### **ARTICOLO 12 – SCADENZA DELL'ACCORDO**

1. Il presente Atto ha scadenza un anno dopo il collaudo definitivo e comunque non oltre il 30.06.2027, fatte salve eventuali proroghe concordate tra le parti.

2. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, per quanto di sua specifica competenza, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

#### **ARTICOLO 13 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Atto, si rinvia all'Accordo di Programma Rep. n. 31483 del 16.05.2008 come modificato con Atto Rep. n. 291/2014 e Atto aggiuntivo di cui al D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 nonché alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 14 – SPESE**

1. Le spese necessarie al perfezionamento del presente Atto sono a carico

della Società Campi di Vinovo S.p.A.

\*\*\*\*\*

Il presente Accordo è costituito da n. 14 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte

\_\_\_\_\_

Per la Città Metropolitana di Torino

\_\_\_\_\_

Per il Comune di Nichelino

\_\_\_\_\_

Per il Comune di Vinovo

\_\_\_\_\_

Per adesione la Società Campi di Vinovo S.p.A.

\_\_\_\_\_

**2° ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA REP. N.  
338/014 del 03.10.2014 TRA LA REGIONE PIEMONTE, CITTA'  
METROPOLITANA DI TORINO E LA SOCIETA' CAMPI DI VINOVO S.p.A.  
PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE ROTTALUNGA 1 NEL COMUNE DI  
VINOVO**

\*\*\*\*\*

PREMESSO CHE:

- in data 16.05.2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi";
- in data 08.09.2014 Rep. n. 291/014 è stata sottoscritta l'integrazione e modifica all'Accordo di Programma di cui sopra;
- con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 è stato adottato l'atto aggiuntivo all'integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. n. 13483 del 16.05.2008, che ha prorogato la validità dell'Accordo al 31.12.2022;
- in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2024 Rep. n. \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto il secondo atto aggiuntivo all'integrazione e modifica all'Accordo di Programma di cui sopra;
- l'AdP e le successive integrazioni e modifiche prevedono che la realizzazione dell'intervento Asse Rottalunga 1 sia disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A.;

□ con Convenzione rep. n. 338/014 del 03.10.2014 e Atto Aggiuntivo Rep. n. 30 del 16.01.2019 sono stati disciplinati i rapporti tra Regione e Società per il finanziamento e realizzazione dell'Asse Rottalunga 1;

**PRESO ATTO CHE**

occorre modificare le Convenzioni sopra citate al fine di recepire quanto stabilito dal 2° Atto Aggiuntivo all'integrazione e modifica dell'Accordo di Programma

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:**

la REGIONE PIEMONTE (nel seguito chiamata "Regione") con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, (nel seguito chiamata "Città Metropolitana") con sede in Torino, corso Inghilterra 7, cod. fisc. 01907990012, per la quale interviene nel presente atto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

la SOCIETÀ CAMPI DI VINOVO S.p.A. con sede in Torino, via Vincenzo Vela, 42, codice fiscale n. 00639440015, per la quale interviene nel presente atto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La convenzione Rep. n. 338/014 del 03.10.2014 è modificata come segue:  
In tutti gli articoli della Convenzione il termine "Direzione Trasporti" è sostituito da "Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile,

Trasporti e Logistica” e il termine “Settore Viabilità e Sicurezza Stradale” è sostituito da “Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture”.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**“ART. 3 - Risorse finanziarie**

1. Il costo previsto per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1, ammonta complessivamente a € 6.263.566,26 inclusa IVA.
2. Trattandosi di intervento di interesse pubblico, sono previsti contributi da parte della Regione Piemonte con un limite di spesa di € 2.825.519,56 e da parte della Città Metropolitana di Torino per € 300.000,00. La somma dei contributi pubblici dovrà risultare inferiore al 49,9% del costo totale dell'opera.
3. Come previsto all'art. 6 punto 1.1 lettera d) della integrazione e modifica all'AdP Rep. 291/014 sono riconosciuti ammissibili gli oneri per le figure professionali, qualora le stesse siano state individuate con procedura ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente.
4. La Società Campi di Vinovo S.p.A. si impegna a garantire la restante copertura finanziaria dell'opera, pari a € 3.138.046,70.
5. Qualora si rendessero necessarie maggiori spese per la realizzazione dell'intervento rispetto all'importo complessivo previsto di € 6.263.566,26 inclusa IVA, tali oneri saranno a totale carico della Società Campi di Vinovo S.p.A..
6. Le maggiori spese per riserve e/o contenziosi, rispetto agli importi contrattualizzati con le imprese esecutrici per l'attuazione dell'intervento della presente Convenzione, saranno a totale carico della Società Campi di Vinovo S.p.A.

7. Il contributo regionale verrà corrisposto alla Società Campi di Vinovo S.p.A., soggetto attuatore delle opere, secondo le seguenti modalità:
- L'importo di € 272.376,16, destinato agli extracosti sostenuti dopo il collaudo per l'Asse Debouché, saranno corrisposti entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Atto;
  - L'importo di € 3.125.519,56, derivato dalla somma del contributo regionale (€ 2.825.519,56) e di quello della Città Metropolitana di Torino (€ 300.000,00) verrà corrisposto suddiviso in venti (20) rate. Le prime diciannove (19) rate di importo ciascuna pari a € 150.000,00 IVA inclusa e un'ultima rata a saldo del contributo.
8. Le prime diciannove rate verranno liquidate a seguito di presentazione alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, da parte del responsabile unico del procedimento della Società Campi di Vinovo, di relazione sulle attività svolte accompagnata da certificazione asseverata delle spese sostenute per gli incarichi professionali e/o attuazione dell'intervento, da cui risulti un ammontare di pagamenti certificati di importo pari ad almeno il doppio della cifra richiesta IVA inclusa.
9. L'ultima rata, sarà liquidata alla Società Campi di Vinovo a seguito della certificazione asseverata dei pagamenti effettuati di cui all'Art. 6 comma 6 della Convenzione Rep. 338/014 del 03.10.2014.
10. La Società Campi di Vinovo, potrà procedere all'emissione della fattura relativa alle singole rate del contributo regionale, successivamente all'avvenuta comunicazione da parte della Regione Piemonte Direzione

Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, dell'esito favorevole della verifica effettuata sulla documentazione a corredo dell'istanza.

11. La liquidazione delle rate avverrà a seguito della verifica da parte degli Uffici regionali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

12. Il contributo della Città Metropolitana pari a € 300.000,00 verrà versato alla Regione Piemonte, in un'unica rata, a seguito di comunicazione da parte della Regione attestante la regolarità della documentazione prodotta dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. per la richiesta della prima rata del contributo, come indicato al punto 8 del presente articolo.

Eventuali economie di spesa risultanti a seguito della rendicontazione finale del contributo da parte della Società Campi di Vinovo S.p.A. dovranno essere attribuite alla Città Metropolitana di Torino in proporzione alla quota del finanziamento concesso.

13. All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione la Società Campi di Vinovo S.p.A. è tenuta a presentare alla competente Direzione della Regione Piemonte la certificazione antimafia della Società; successivamente dovrà produrre la certificazione antimafia del RUP, della direzione lavori, dei collaudatori, dell'impresa realizzatrice e di eventuali sub-appaltatori.”

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

**“ART. 4 - Compiti ed obblighi della Società Campi di Vinovo S.p.a.**

1. La Società Campi di Vinovo S.p.A., destinataria del contributo economico di cui al precedente art. 3, si è già impegnata a procedere per la

realizzazione dell'asse Rottalunga 1 con l'affidamento delle opere attraverso gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per opere di urbanizzazione a scomuto la cui convenzione con il Comune è stata stipulata antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , poi abrogato dal D.lgs. 36/23.

In fase precontrattuale la Società ha ritenuto legittima l'istanza dell'aggiudicatario che anche in ragione del lasso di tempo decorso tra aggiudicazione e stipula del contratto, ha manifestato l'esigenza di rinegoziare l'offerta presentata in gara, non potendola confermare, alla luce dell'intervenuto aumento dei costi dei materiali e delle lavorazioni, come confermato dalla Sentenza TAR Piemonte – n. 180 del 20.02.2023 . E' stata possibile quindi l'applicazione del D.M. 50 del 17/05/2022, art. 26.

2. Le imprese realizzatrici dovranno possedere i requisiti di Legge e i pagamenti in corso d'opera potranno essere disposti previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale delle imprese stesse. Nel caso di subappalto troverà applicazione la disciplina prevista dal vigente Codice dei Contratti.

3. La Società Campi di Vinovo S.p.A. ha provveduto:

- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento che deve svolgere i propri compiti in conformità alla normativa vigente in materia di opere pubbliche e relazionarsi con la Regione Piemonte e la Città Metropolitana;
- alla verifica della progettazione, alla validazione del progetto esecutivo, alla fase autorizzativa;
- a informare il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture e la Città

Metropolitana delle procedure seguite per la scelta delle imprese e dei professionisti e del relativo esito, secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti, pena la revoca del contributo regionale.

La Società Campi di Vinovo S.p.A. provvederà inoltre:

- a presentare al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ed alla Città Metropolitana di Torino, una relazione periodica, a cadenza semestrale, sull'avanzamento delle attività;
- a trasmettere al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ed alla Città Metropolitana di Torino, copia del progetto posto a base di gara comprensivo di cronoprogramma dei lavori;
- ad eseguire il collaudo strutturale e tecnico-amministrativo dei lavori entro i termini di legge ed a trasmettere al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ed alla Città Metropolitana di Torino, entro 3 mesi dall'esecuzione dello stesso, il verbale di collaudo definitivo;
- a fornire ogni notizia e/o documentazione amministrativa, finanziaria o tecnica riguardante i lavori, dietro semplice richiesta del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture o della Città Metropolitana;
- ad aggiornare le schede degli interventi - allegate alla integrazione e modifica di Accordo di Programma Rep. 291/014 con la **lettera L** – con riferimento all'avanzamento delle attività previste per la realizzazione delle opere al fine di consentire al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti".

4. A garanzia della completa e puntuale realizzazione delle opere, la Società Campi di Vinovo ha rilasciato, contestualmente alla firma dell'Atto Aggiuntivo

Rep. 30 del 16.01.2019, polizza fidejussoria emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in Torino, via Corte d'Appello n. 11, di € 122,457,29 pari al 2% dell'importo totale del progetto esecutivo dell'intervento.

5. Prima dell'inizio dei lavori, la Società Campi di Vinovo rilascia polizza fidejussoria emessa da primario istituto di credito e/o compagnia assicurativa (non sono accettate quelle emesse da intermediari) per un importo corrispondente alla quota di sua competenza, pari a € \_\_\_\_\_; contestualmente viene svincolata la polizza del 2% già rilasciata. La fideiussione così prestata viene progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a presentazione della certificazione asseverata delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 6 comma 6 della Convenzione Rep. n. 338/2014 del 03.10.2014.

6. La polizza fidejussoria deve contenere la clausola secondo la quale la banca e/o compagnia assicurativa si impegna a versare l'importo garantito entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Direzione competente della Regione Piemonte, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1994 del Codice Civile.”

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

**“ART. 8 - Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione, in sanatoria, ha efficacia retroattiva e garantisce continuità con i precedenti Atti ed avrà scadenza al 30.06.2027.

2. Eventuali modifiche e integrazioni alla presente Convenzione saranno

definite e formalizzate di comune accordo fra le parti, adottando, se del caso,  
analogo provvedimento.”

\*\*\*=0=\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la REGIONE PIEMONTE

\_\_\_\_\_

Per la Città Metropolitana di Torino

\_\_\_\_\_



Per la SOCIETA' CAMPI DI VINOVO S.p.A.

\_\_\_\_\_

LAVORI: ASSE ROTTALUNGA (attraversamento al Km 6+742  
della linea ferroviaria Torino - Pinerolo)  
CIG 754545419F - CUP G31B14000970003

AGGIORNAMENTO  
2023 IN BASE  
AGGIUDICAZIONE  
DITTA BENITO  
STIRPE (7  
AGGIUDICATARIA)  
SCONTO GARA E  
ADEGUAMENTO DM  
50/22

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
<b>A - Importo dei lavori</b>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni A corpo	2.853.122,64
a1 bis) Importo potenziale incremento ex DM 50 del 17/05/22 ex art 26 A corpo	1.259.961,75
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo	120.879,78
a1 bis) Importo potenziale incremento ex DM 50 del 17/05/22 ex art 26 A corpo	48.351,91
<b>A - Importo totale</b>	<b>4.282.316,08 €</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
b1) Importo per l'esecuzione della bonifica bellica	<b>146.194,16</b>
b2) Sondaggi, prove ed indagini geologiche (0.2% di tot a1)	5.706,25
b3) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa)	119.400,00
b4) Risoluzione delle interferenze	<b>113.460,08</b>
b5) Imprevisti (5% di tot A)	214.115,80
b6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	523.992,32
b7) Spese tecniche relative a: direzione lavori , contabilità, coordinamento sicurezza compresa CNPAIA	165.701,98
b8) Spese per supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto, per la validazione del progetto compresa CNPAIA	10.307,31
b9) Incentivi al personale interno all'Ente (Rup e supporti amministrativi interni dell'Ente) quota 27% del 2% del tot.A euro, (ridotto del 50% per supporto al Rup esterno all'Ente di cui al precedente punto B9.1).	11.154,93
b10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) (0.3% di tot A)	12.846,95
b11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (0.2% di tot A)	8.564,63
b12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
1- accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (1,5% di tot A)	64.234,74
2- collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, revisione tecnico contabile compresa CNPAIA	23.912,95
3- collaudo statico compresa CNPAIA	21.452,66
4- collaudo tecnico funzionale degli impianti compresa CNPAIA	3.323,11
b13) IVA 10 % ( su A+b1+b4+b5)	475.608,61
b14) IVA (22 %) su (b2+b7+b8+b9+b10+b11+b12)	61.273,69
<b>Sommano</b>	<b>1.981.250,18 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.263.566,26 €</b>
	<b>di cui liquidati 316.778,17 €</b>



REGIONE PIEMONTE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
COMUNE DI MONDOUVÈ  
COMUNE DI MICHELINO  
Soc. CAMPI DI VINOVO S.p.A.

MONDOUVÈ  
PARCO COMMERCIALE MONDOUVÈ  
VIABILITÀ CONNESSA - PROGETTO ESECUTIVO  
(Ritrasmissione al Km 0+742 della Pista Bionvasca Torino - Pinerolo)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
CRONOPROGRAMMA

PROGETTO	ROT.8.2.1.2	DATA	APRILE 2017	REVISIONI	0
REDAZIONE	ROT.8.2.1.2	DATA		REVISIONI	0
APPROVAZIONE		DATA		REVISIONI	0

SPINALE  
S.p.A.  
Via S. Maria  
10131 S. Maria  
C.A.P. 10131  
Tel. 011 510000  
Fax 011 510000  
E-mail: info@spinale.it  
www.spinale.it

# ALLEGATO "C

